DS: 0851051

\_\_\_\_

30.831000

CORNATA DEL 16 DICEMBRE 1907

non potrà negarlo) si riferisce a quei medesimi argomenti, che i provvedimenti, che egli sospetta non sieno costituzionali, tenderebbero a riformare.

E con ciò si rannoda quanto l'onorevole Chiesa diceva. Perchè l'onorevole Chiesa, mentre da un lato riteneva l'ultimo decreto del novembre incostituzionale in quanto non giustificato dall'articolo 13 del regolamento del codice di commercio, presentiva, però, d'altro lato, che poteva forse quel dato articolo 13 g ustificare il provvedimento. Ed allora diceva: se così è, è per me incostituzionale addirittura tutto il regolamento.

Ora per quanto riguarda la costituzionalita del regolamento per la esecuzione del codice di commercio, che io mi sappia, non se n'è mai dubitato. L'articolo 2 del codice di commercio, per quanto riguarda le borse, i mercati, le fiere e altri istituti di commercio, se ne riferisce al regolamento.

Accenna, sì, ad una legge speciale; ma quell'allusione ad una legge speciale aveva, e l'onorevole Chiesa lo sa, piuttosto una ragione di preoccupazione sistematica, anzichè di un impegno assoluto. Dico una preoccupazione sistematica, poichè allora appunto si discorse della opportunità o meno che dell'argomento delle berse si fosse occupato il codice di commercio, e si ritenne non convenire ad un buon sistema legislativo di codice commerciale l'occuparsi di quella questione particolare. Da ciò questo rinvio generico ad una legge speciale, che poteva venire, ma che non è venuta, senza che perciò si possa dire violato lo spirito di quella disposizione.

Della costituzionalità e della legalità del regolamento del codice di commercio si di scusse nel Parlamento da un punto di vista perfettamente opposto a quello, dal quale ne discutiamo ora. Ed è questo un punto che non ho visto ricordato nelle molte polemiche, che si sono seguite sull'argomento, e che l'onorevole Cavagnari non ha tenuto presente, mentre, invece, è molto interessante.

Nel 1894 il Governo presentò un disegno di legge, col quale chiedeva l'autorizzazione per modificare du articoli del regolamento del Codice di commercio.

In altri termini si ritenne, o almeno, potè supporsi che il Governo allora qualificasse il regolamento di esecuzione del Codice di commercio come un regolamento legislativo, fatto per via di delegazione, sicchè per modificarlo occorresse una specifica autorizzazione del Parlamento.

E questa è l'opinione dell'onorevole Chiesa, come desumo dai cenni che mi fa.

Ne tengo conto, perchè se ciò fosse, quel dubbio dell'onorevole Cavagnari sarebbe radicalmente eliminato, perchè non si potrebbe parlare d'incestituzionalità a proposito di un documento, che ha già di per sè carat ere legislativo.

Ed io, senza comm ntare, perchè si può veramente dire che si tratta di storia del diritto, dirò che nel 1894, presentato quel disegno di legge e venuto al Senato, la Commis ione senatoria, presieduta dal Saredo, che ne fu anche il relatore, e della quale facevano parte l'Auriti, il Brioschi ed altri eminenti personaggi, sellevò la questione costituzionale inversa, e disse: che ci venite a chiedere l'autorizzazione di modificare un regolamento, quando lo potete modificare voi, quando lo dovete anzi modificare voi?

È strano, si disse, che si chieda l'autorizzazione quando si tratta di un atto che rientra perfettamente nell'ambito del potere esecutivo.

Si ritenne allera, ed è un documento parlamentare che afferma questo concetto, che il regolamento del codice di commercio non abbia carattere legislativo, ma che sia stato emanato nei limiti del potere del Governo.

Allora, mi affretto a dirlo, la legge fu approvata malgrado l'opinione della maggioranza del Senato, che ritenne che il regolamento avesse carattere solamente esecutivo, perchè in quel caso specialissimo, che la Commissione si curò di chiarire, le due disposizioni che si volevano a giungere in via legislativa avevano un carattere legislativo per sè stesso, e questa fa la ragione decisiva.

Si trattava d'imporre una tassa di lire cento alle società per la trascrizio le degli at i nel bollettino, e dall'altro leto d'imporre una pena alle società, che nen ovessero ottemperato a questa dispos zone. E si disse: qui abbiamo il carett re ingliativo, non perchè si riferisce ad une rigolimento, che fu fatto nei limiti di comportenza del potere esecutivo, e che que do può untare quando gli piace, salvo la suar sponsabilità politica, ma perchè vi è materia di competenza legislativa per la natura stessa dei provvedimenti proposti.

Voi imponete un onere tributario, tributario in senso larghissimo, ed inoltre imponete pure una pena, e questo è il caso classico della materia di competenza del